



R.G. n. 2518/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Mauro Bellano Presidente relatore

Dott.ssa Marina Cicognani Consigliere

Dott.ssa Lisa Micochero Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 20.10.2015

da:

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Predett (C.F. **[REDACTED]**), domiciliati presso lo studio di questi sito in Verona Via del Pontiere 12/a, per mandato a margine dell'atto di citazione

appellante

contro:

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. **[REDACTED]** Piazza Renato Simoni n.38, Verona.



appellato

Oggetto: prestazione d'opera intellettuale.

CONCLUSIONI:

Il procuratore dell'appellante ha così concluso

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, *contrariis reiectis* ed in integrale riforma della sentenza impugnata, così giudicare: nel merito: accertata l'attività svolta dall'ingiungente opposto Avv. ██████; la congruità del compenso richiesto ed asseverato dal CdO e, di contro, respinta ogni eccezione di parte opponente ██████, confermarsi la legittimità del decreto ingiuntivo n. 3088/12 del Tribunale di Verona, e dunque ogni situazione di condanna ivi contenuta, compresa quella per le spese del medesimo monitorio come liquidate; accertarsi e dichiararsi che, in ogni caso, l'Avv. ██████ ha un credito per attività professionale svolta di € 8.779,34 nei confronti dell'appellato ██████, oltre ad interessi legali dal 17.9.2008 al saldo ed accessori previdenziali e fiscali nella misura di legge al di del pagamento, rilevandosi in ogni caso che è inesistente qualsiasi inadempimento del professionista appellante, e che comunque è da remunerarsi l'attività effettivamente svolta dal medesimo avv. ██████, nella misura congrua e già asseverata dal C.d.O Avvocati di Verona, con conseguente condanna dell'appellato medesimo al pagamento in favore dell'appellante della predetta somma o di quella diversa accertata di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compenso di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre contributo spese generali 15% ed accessori CPA e IVA. In istruttoria come da memoria ex. art. 183 sesto comma nr.2 c.p.c.

Il procuratore dell'appellato ha così concluso:



Alla luce di quanto sopra voglia il Giudice considerare l'opportunità di dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. stante la sussistenza di indici di manifesta infondatezza.

Tanto premesso il sottoscritto procuratore riportandosi alle deduzioni ed eccezioni tutte di cui agli atti del giudizio di primo grado, insiste in ogni caso per l'accoglimento delle già precisate conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23.10.2012, [REDACTED] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale, in data 10 luglio 2012, il Tribunale di Verona gli aveva ingiunto di pagare all'avv. [REDACTED] la somma di € 8.779,34 a titolo di compenso per due distinte attività che lo stesso aveva assunto di aver svolto per incarico di [REDACTED]. Il professionista aveva in particolare redatto su richiesta del proprio cliente un contratto di mandato avente ad oggetto l'attribuzione al medesimo dell'incarico di vendere un complesso immobiliare del valore di euro 17.000.000,00 ed aveva agito in giudizio per recuperare dei crediti vantati dal cliente proponendo ricorso per decreto ingiuntivo. L'opponente allegava, a sostegno della propria domanda, l'intervenuta prescrizione del credito di controparte, ai sensi dell'art. 2956 c.c., e che comunque le attività professionali dell'opposto non erano state per lui di alcuna utilità, in quanto il contratto redatto dall'avvocato non andava in realtà qualificato nella sostanza come mandato a vendere, bensì come incarico di mediazione avente ad oggetto il bene sopra citato, e, non essendo [REDACTED] iscritto all'albo dei mediatori, era un contratto da considerarsi nullo, ed inoltre il ricorso proposto dal detto difensore su sua richiesta non era fondato su alcuna prova scritto del credito



allegato, cosicché era stato respinto dal Tribunale e si era tradotto in un inutile dispendio di risorse da parte dell'attore.

██████████ si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo contestato.

Con sentenza emessa il 16.4.2015, il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il convenuto opposto a rifondere all'attore opponente le spese del giudizio.

Osservava in proposito il giudice di prime cure che: 1) l'eccezione di prescrizione dell'attore andava respinta, trattandosi di prescrizione presuntiva del credito che non operava nel momento in cui il preteso debitore avesse contestato l'ammontare del credito e sostenuto di essere debitore di una somma minore rispetto a quella allegata in giudizio; 2) la prestazione svolta dall'avv. ██████████ non era stata effettivamente quella di stipulare un contratto di mandato a vendere un bene in nome e per conto dell'attore, bensì una semplice attività di mediazione, che non aveva sortito il risultato sperato; 3) che, pur essendo l'obbligazione assunta dal professionista un'obbligazione di mezzi e non di risultato, egli non aveva tenuto la diligenza dovuta nell'espletamento della prestazione e, soprattutto, aveva assunto un'obbligazione che, per come stipulata tra le parti, non era nemmeno astrattamente idonea a garantire al creditore una qualsivoglia utilità; 4) altrettanto andava ritenuto per il ricorso monitorio che era stato respinto, né assumeva rilievo rispetto a questa attività che il cliente avesse insistito per la sua proposizione, nonostante fosse stato avvisato dal legale delle scarse possibilità di successo dell'iniziativa (circostanza che non era stata provata), tenuto conto che spettava comunque al difensore in base alla diligenza su di lui



incombente scegliere la linea difensiva più idonea da adottare; 5) che le spese di lite andavano regolamentate in base ai valori tabellari medi, ridotti del 30% dal momento che nella fase decisionale le parti avevano semplicemente ripreso le argomentazioni già svolte in precedenza.

██████████ impugnava tempestivamente la sentenza innanzi alla Corte d'Appello di Venezia, ██████████ contestava la fondatezza dei motivi dell'impugnazione e ne chiedeva il rigetto, con la conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza del 7.6.2017 le parti precisavano le conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la corte tratteneva la causa in decisione disponendo lo scambio di conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnazione è fondata e deve essere accolta, seppure non interamente.

In primo luogo va rilevato che la responsabilità professionale dell'avvocato configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato e quindi presuppone l'osservanza del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Ne discende che l'eccezione d'inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del cliente ove non sia pregiudicata la "chance" di vittoria in giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. II, 05/07/2012, n. 11304).



Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole che il primo giudice gli abbia imputato l'inadempimento agli obblighi di diligenza per avere redatto su richiesta del cliente un mandato a vendere finalizzato a fargli conseguire un compenso, condizionato al buon fine della compravendita, senza tuttavia individuare altra figura negoziale, alternativa a quella da lui predisposta, che permettesse al cliente di ottenere il risultato sperato, ovvero la provvigione del 2% in caso di vendita del compendio immobiliare. Sarebbe errato, quindi, avere incolpato il professionista di scarsa diligenza o inadempimento per avere proposto al cliente un accordo che nel caso concreto non presentava alternative migliori. Non sarebbe vero, inoltre, che il contratto in questione, configurando un dissimulato accordo di mediazione, fosse connotato da un vizio di nullità assoluta ed idoneo a produrre effetti giuridici, giacché recenti orientamenti e pronunce giurisprudenziali avrebbero messo in discussione la legittimità dell'art. 6 della legge n. 39/1989. Il primo giudice, quindi, avrebbe omesso di indicare la qualificazione giuridica dell'opera che si poteva pretendere da esso appellante quale diligenza media professionale richiesta dall'art. 1176 c.c. e per una responsabilità che per l'avvocato configura un'obbligazione di mezzi. D'altra parte [REDACTED] non ha negato di avere chiesto la redazione contrattuale ad esso appellante, né ha dedotto di avere saputo, o di non essere stato informato dal legale, che non essendo iscritto nel ruolo dei mediatori rischiava di vedersi contestato il diritto al pagamento della provvigione. In ogni caso, anche ritenendo che il professionista avrebbe dovuto astenersi dal proporre e redigere quella scrittura, in tal caso gli sarebbe spettato ugualmente un compenso per il parere giuridico rilasciato.

La doglianza va condivisa.



E' incontestata la redazione, ad opera del legale, del contratto in data 13.9.2006 su commissione del cliente [REDACTED]. Sebbene il contratto abbia ad oggetto non un mandato a vendere, bensì un incarico di mediazione per il reperimento di un acquirente di un determinato immobile di proprietà di [REDACTED] s.r.l., è indubbio che l'opera intellettuale sia stata prestata dal professionista. Si è trattato inoltre di mediazione negoziale c.d. atipica, che nel nostro ordinamento è configurabile accanto alla mediazione ordinaria, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale), ipotesi che ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un affare, incarichi altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di un persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni. Essa rientra nell'ambito di applicabilità della disposizione prevista dall'art. 2, comma quarto, della legge n. 39 del 1989, che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione, stante la rilevanza, nell'atipicità, che assume il connotato della mediazione, alla quale si accompagna l'attività ulteriore in vista della conclusione dell'affare. Anche per l'esercizio di questa attività, quindi, è richiesta l'iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione di cui al menzionato art. 2 della legge n. 39 del 1989, ragion per cui il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, il diritto alla provvigione. Dalla mancata iscrizione non deriva, però, la nullità di tale contratto, perché la violazione di una norma imperativa, ancorché sanzionata penalmente, non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, comportando quella violazione solo la non insorgenza del diritto alla provvigione ed eventualmente l'applicazione di una sanzione amministrativa (cfr. Cass. civ.,



Sez. III, 14/07/2011, n. 15473). Non può escludersi pertanto che, pur in mancanza dell'iscrizione ed in caso di positivo svolgimento della prestazione demandatagli, cioè con l'utile reperimento di un acquirente dell'immobile, ██████ potesse ugualmente ottenere dalla mandante il pagamento della provvigione, ove effettuato spontaneamente e non a seguito di imposizione. Orbene, considerato che è indiscussa la corrispondenza dell'opera svolta dal professionista all'incarico conferitogli dal cliente e l'utilità, almeno astratta, della prestazione, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, va riconosciuto allo stesso il diritto al compenso per l'attività prestata, il cui importo non è stato contestato nell'ammontare richiesto.

Analoga decisione non può essere adottata invece per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, giacché è pacifico che detta istanza, seppure presentata su richiesta del cliente, in difetto di idonea prova scritta del credito non avesse alcuna possibilità di essere accolta. In tal caso deve ritenersi totalmente carente nel difensore la diligenza richiesta dall'art. 1176 co. 2° c.c., che nella specie imponeva al legale, prima di promuovere l'azione monitoria, di verificare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità fissati dall'art. 633 c.c. In ordine a questa attività, dunque, appare fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dal cliente a norma dell'art. 1460 c.c., sicché deve escludersi il diritto al relativo compenso in capo all'appellante e la pronuncia impugnata per questo aspetto va confermata, come pure la revoca del decreto ingiuntivo.

Ne deriva che, in parziale riforma della sentenza di primo grado e detratto l'acconto di € 1.000,00 già versato da ██████, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento in favore dell'avv. ██████ della minor somma di €



6.463,02, oltre accessori legge, con gli interessi legali dalla data di costituzione in mora (13.10.2011) al saldo.

In considerazione dell'esito del giudizio ed essendo configurabile una soccombenza parzialmente reciproca delle parti, le spese di lite per entrambi i gradi vanno compensate tra le parti per 1/3, mentre per i residui 2/3 vanno poste a carico dell'appellato e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello di cui in epigrafe, così provvede:

1) in parziale riforma della sentenza n. 1005/2015, pronunciata dal Tribunale di Verona il 16.4.2015, condanna [REDACTED] al pagamento in favore dell'avv. [REDACTED], della somma di € 6.463,02, con gli interessi legali dal 13.10.2011 fino al saldo;

2) dichiara compensate tra le parti per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna [REDACTED] a rifondere all'appellante, per i residui due terzi, dette spese, che liquida per l'intero, quanto al primo grado, in complessivi € 4.640,25, di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria, € 1.620,00 per la fase decisionale, ed il resto per spese forfettarie, e, per il grado di appello, in complessivi € 3.395,99, di cui € 756,00 per la fase di studio, € 613,90 per la fase introduttiva, € 1.274,00 per la fase decisionale, ed il resto per esborsi e spese forfettarie.

Così deciso in Venezia in data 15.11.2017

Il Presidente est.

dott. Mauro Bellano

